



COMUNE DI MANIAGO

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI**

**LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO,**

**(ai sensi della Legge 431/98 art. 11 e L.R.1/2016 art. 19, Regolamento )**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2019**

**Data apertura bando 15 Giugno 2020**

**Data chiusura bando 10 Luglio 2020**

**1. BENEFICIARI**

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa e che a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito. *Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che occupano un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche.*

*Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n.431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.*

**2. TIPOLOGIE DI INIZIATIVE FINANZIABILI**

Sono ammessi agli incentivi i canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno precedente dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia privata.

Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

- a) non devono essere «di lusso»;
- b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
- c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- d) devono essere adibiti a prima casa;
- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
- b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
- c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero

tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

### 3. REQUISITI DI AMMISSIONE

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda:

- A. Essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- B. Essere:
  - a) cittadini italiani;
  - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
  - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
  - d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
- C. Avere la residenza anagrafica nel Comune di MANIAGO;
- D. Essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale rientrante tra le tipologie di iniziative finanziabili (come specificato al art. 3 del Regolamento)
- E. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:
  - a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a euro 13.391,82 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14%.
  - b) possesso di un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24%.Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) viene maggiorato del 20%.
- F. Possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00;
- G. Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. Il requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare;
- H. Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta

concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale. (LR 24/2018)

- I. Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
- 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
  - 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
  - 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
  - 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
  - 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- Il requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare;

Si precisa che, per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare viene rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione al netto degli oneri accessori.

Nuclei familiari in situazioni di particolare debolezza sociale o economica:

Il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25% per i richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza sociale o economica (di cui all'art. 5 del Regolamento):

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" e "famiglia" si intendono quelli definiti ai fini ISE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.

La domanda va presentata al Comune del territorio regionale di attuale residenza anche per canoni pagati con contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

#### 4. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- 1) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- 2) Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, pena l'esclusione della domanda:
  - Fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno. Qualora tale documento sia scaduto dovrà essere presentata anche copia della ricevuta di richiesta di rinnovo;
  - La documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di

altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); Per paese di origine s'intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza s'intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia.

- 3) Copia del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi della registrazione;
- 4) Copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2019 (modello F23 o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica);
- 5) Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2019; in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2019;
- 6) Attestazione ISEE Ordinaria calcolata secondo i nuovi criteri definiti dal D.P.C.M. 159/2013;
- 7) Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità(ove dichiarato);

In caso di contratto di locazione intestato a due o più distinti nuclei familiari, i nuclei devono presentare domanda separatamente e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità.

Nell'ipotesi in cui il contratto d'affitto sia intestato a più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, la domanda può essere presentata da uno solo dei soggetti ed , è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto allegando copia di un documento di identità valido degli stessi. L'autorizzazione sopra indicata deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda ai fini della accettazione della stessa, pena l'esclusione

## 5. MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

**Dal 15 giugno al 10 luglio 2020** secondo una delle seguenti modalità:

- a) CONSEGNA DIRETTA presso l'ufficio dei Servizi Sociali dei Comuni esclusivamente su appuntamento previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero 0427-707350;
- b) SPEDIZIONE POSTALE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. indirizzata a: Servizio Sociale dei Comuni – Via San Mauro, 5 – 33085 Maniago (PN) - farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo dell'Ente entro i 15 giorni successivi al giorno di scadenza indicato nel bando;
- c) TRASMISSIONE A MEZZO PEC all'indirizzo comune.maniago@certgov.fvg.it  
Il Comune prenderà in esame solo le pratiche e la documentazione pervenuta entro la data di chiusura del bando.

*Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o di servizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o da forza maggiore.*

## 6. ESCLUSIONI

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) Non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Non abbia allegato i documenti essenziali per l'ammissione;
- c) Abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- d) Abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;

La falsità delle dichiarazioni e documentazioni presentate comporterà l'automatica esclusione dal bando potrà essere perseguita ai sensi del Codice Penale.

## 7. MODALITA' CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel caso in cui i trasferimenti regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto, fermo restando il limite di cui sopra, la quota di contributo spettante verrà erogata sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l'incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto. Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare in nessun caso l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E' ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999, all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. Del 15/04/2020 e alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

## 9. CONTROLLI

Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.